

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEL/DELLA SEGRETARIO/A E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL PD DELLA REGIONE MARCHE

Il Commissario del Partito Democratico della Regione Marche emana il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell'Assemblea Regionale del PD della Regione Marche.

ARTICOLO 1 (Convocazione del procedimento elettorale)

1. Il Congresso si celebra successivamente alla fase costituente del nuovo PD, nella quale le federazioni provinciali organizzano il processo di apertura e coinvolgimento dei singoli e delle forze politiche e sociali che vi prendono parte anche attraverso incontri e assemblee pubbliche, e che culminerà nell'Assemblea costituente nazionale in programma il 20-22 gennaio 2023.
2. La procedura per l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale avviene con il voto degli iscritti al Partito Democratico, come disposto dall'art. 21, comma 4 dello Statuto nazionale. Nelle Unioni regionali che prevedano nello Statuto l'elezione del Segretario/a e dell'Assemblea regionale attraverso Primarie, la procedura di elezione avverrà in due fasi, la prima riservata agli iscritti, la seconda riservata agli elettori che partecipano alle Primarie.
3. È possibile presentare le candidature alla Segreteria regionale, accompagnate dalle relative piattaforme politico-programmatiche, entro il 27 gennaio 2023 dalle ore 10 alle ore 15 presso la sede PD Marche di Piazza Stamira 5 ad Ancona .
4. La discussione e il voto degli iscritti sulle candidature a Segretario/a regionale si svolgerà **dal 3 febbraio al 12 febbraio 2023**.
5. Le Primarie per la scelta del/della Segretario/a e dell'Assemblea regionale sono fissate il giorno 26 febbraio 2023 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ARTICOLO 2 (Commissione regionale e Commissioni provinciali)

1. La Commissione regionale per il congresso è formata da un numero variabile tra 11 e 15 componenti, ed è nominata dal Commissario **entro il 14 gennaio 2023**. La Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale, e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti che aderiscono al processo costituente. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Presidente. Sono invitati permanenti ai lavori della Commissione il Commissario e i segretari Provinciali.
2. La Commissione regionale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:
 - formalizzare l'accettazione delle candidature a Segretario/a Regionale;

- certificare i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
- certificare i risultati delle assemblee di Circolo per la selezione dei candidati segretario/a;
- formalizzare l'accettazione delle liste dei candidati all'Assemblea regionale;
- predisporre i kit per le operazioni elettorali;
- predisporre il modello di verbale per registrare i risultati delle votazioni nelle assemblee di Circolo;
- certificare i risultati delle Primarie, ove previste, e proclamare gli eletti all'Assemblea regionale.

3. La Commissione regionale è organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati riguardo all'applicazione del presente Regolamento e alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo.

4. I componenti della Commissione regionale non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a segretario/a regionale e all'Assemblea regionale.

5. I componenti della Commissione regionale fanno parte di diritto dell'Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione dei voti che riguardano l'elezione, la fiducia o la sfiducia del segretario regionale.

6. La Direzione provinciale, nomina in ciascuna provincia, **entro il 14 gennaio 2023**, la Commissione provinciale per il Congresso, formata da 5 ad un massimo di 15 componenti. Ciascuna Commissione è integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario regionale e può essere altresì integrata da un massimo di due rappresentanti dei soggetti che aderiscono al processo costituente. La Commissione elegge al suo interno a maggioranza dei due terzi dei votanti il Coordinatore. La ratifica della nomina dei componenti la Commissione provinciale a componente dell'Assemblea provinciale avviene con votazione a maggioranza assoluta dell'Assemblea provinciale.

7. La Commissione provinciale, che nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso, deve:

- calendarizzare le riunioni di circolo per la selezione dei candidati a Segretario/a regionale;
- nominare un garante per ogni riunione di circolo;
- assicurarsi che il segretario del circolo abbia l'anagrafe certificata degli iscritti 2022;
- curare l'istituzione dei seggi elettorali per il voto degli iscritti e nominare i relativi Presidenti di seggio e gli scrutatori;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i risultati del voto fra gli iscritti sui documenti politici e sui contributi tematici;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di scrutinio delle assemblee di circolo per la selezione dei candidati segretario/a;
- raccogliere e trasmettere alla Commissione regionale i verbali di seggio delle primarie del 26 febbraio 2023.

8. In considerazione dei tempi ristretti e delle numerose incombenze di competenza delle Commissioni regionale e provinciali per il Congresso relative alla celebrazione dei Congressi nazionale, regionale e di Circolo, la mancata partecipazione da parte di uno o più componenti delle Commissioni regionale e/o provinciali a due riunioni della Commissione causerà la decadenza degli stessi. In tal caso, il Commissario regionale o la direzione provinciale corrispondente provvederà alla relativa surroga, nel rispetto del genere e della pluralità.

ARTICOLO 3

(Congressi dei circoli, delle Unioni comunali)

1. I congressi di circolo e delle Unioni comunali si svolgono nel periodo compreso tra il 3 febbraio e **il 12 febbraio 2023**, contestualmente alla prima fase del Congresso regionale e secondo il calendario definito dalle Commissioni provinciali per il Congresso e le disposizioni adottate nel presente Regolamento.

ARTICOLO 4

(Presentazione delle candidature a Segretario/a regionale)

1. Le candidature a Segretario/a regionale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate **entro le ore 15.00 del 27 gennaio 2023** presso la Commissione regionale per il Congresso.
2. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario regionale e componente dell'Assemblea regionale gli iscritti, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto, gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti. A tali fini gli iscritti al 2021 possono rinnovare l'iscrizione entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti. Per i nuovi iscritti le procedure di iscrizione dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00; ovvero i partecipanti al processo costituente di cui all'art. 55.1.1, lett. b) e c) dello Statuto, i quali acquisiscono lo status di iscritti all'atto della presentazione o della sottoscrizione di candidature, previo versamento della quota di iscrizione al PD.
3. Le candidature a Segretario/a regionale devono essere sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra centoottanta e quattrocentocinquanta distribuiti in almeno 3 federazioni provinciali.
4. La Commissione regionale per il Congresso cura la pubblicazione delle linee politico-programmatiche presentate e assicura a tutte eguale dignità e piena parità di diritti.
5. L'ordine di presentazione delle candidature sarà definito attraverso un unico sorteggio regionale, che varrà anche come ordine di illustrazione delle candidature stesse e delle relative linee politico-programmatiche nel corso delle riunioni di Circolo.

6. Durante l'esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di Segretario/a regionale: i Presidenti di regione e dei Consigli regionali, gli Assessori regionali, i Presidenti di Provincia, i Sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
7. La carica di componente dell'Assemblea regionale è incompatibile con quella di componente dell'Assemblea provinciale e nazionale. Qualora un componente dell'Assemblea nazionale volesse candidarsi all'Assemblea regionale, deve dimettersi dentro la data di presentazione delle liste.

ARTICOLO 5

(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e del Segretario e del Direttivo di Circolo)

1. Le riunioni di Circolo per la prima fase relativa all'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale e dei Segretari e dei Direttivi di Circolo laddove commissariati o che devono andare a rinnovo si svolgono, nello stesso giorno, in una data compresa tra il 3 febbraio e il 12 febbraio 2023.
2. Ogni Circolo ha l'onere di comunicare ad ogni Commissione provinciale la data prescelta per la celebrazione della riunione di Circolo entro e non oltre il 30 gennaio 2023. In caso di inottemperanza, provvede la Commissione provinciale nelle successive 48 ore.
3. Ogni Commissione provinciale ha l'onere di comunicare alla Commissione regionale il calendario delle riunioni di Circolo di ogni Federazione provinciale.
4. Partecipano con diritto di parola e di voto alle assemblee di Circolo (territoriale, di ambiente e tematico) tutti gli iscritti al PD ai sensi dell'art. 55 dello Statuto del Partito Democratico ovvero:
 - a. gli iscritti al Partito Democratico al 2021 che abbiano rinnovato l'adesione per l'anno 2022, nonché i nuovi iscritti.
A tali fini gli iscritti al 2021 possono rinnovare l'iscrizione entro la data di celebrazione del congresso del circolo al quale sono iscritti. Per i nuovi iscritti le procedure di iscrizione dovranno essere completate entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00;
 - b. gli iscritti ai partiti e movimenti politici, alle associazioni e ai movimenti civici che con deliberazione dei propri organismi dirigenti aderiscano al processo costituente, i quali dovranno dimostrare l'avvenuto versamento della quota di iscrizione al proprio partito o movimento politico per il 2022, nonché dell'avvenuta iscrizione, entro il 31 gennaio 2023 alle ore 12:00, al nuovo Partito Democratico, anche attraverso la sottoscrizione di un impegno formale all'iscrizione all'avvio della campagna di tesseramento 2023.
5. Ogni Commissione provinciale ha l'obbligo di fornire ad ogni Circolo, qualora non già in suo possesso, l'anagrafe certificata degli iscritti per l'anno 2022, nonché l'anagrafe certificata dei nuovi iscritti alla data del 3 febbraio 2023. Le anagrafi degli iscritti sono certificate dalle Commissioni provinciali di Garanzia. In caso di assenza, impossibilità di funzionamento o inottemperanza delle Commissioni provinciali di Garanzia, le anagrafi sono certificate dalla Commissione provinciale per il congresso

6. La Commissione provinciale nomina un garante per ogni riunione di Circolo, rispettando i criteri di pluralismo.
7. La convocazione della riunione deve essere comunicata in modo congruo a tutti gli iscritti del Circolo prima del suo svolgimento e deve indicare il giorno e l'orario di inizio della riunione, il programma dei lavori e l'orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive, da collocare in orario di norma non lavorativo, e dunque di preferenza dopo le 18,00 o nel fine settimana.
8. In apertura delle riunioni di Circolo, su proposta del Segretario o del Commissario, viene costituita e messa ai voti una Presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di un rappresentante per ciascuna candidatura alla carica di Segretario regionale e di Circolo. Fa parte della Presidenza il garante nominato dalla Commissione provinciale, che può essere scelto anche fra gli iscritti del Circolo e che è tenuto ad assistere ai lavori della riunione, con funzioni di garanzia circa il regolare svolgimento dei lavori.
9. In apertura delle riunioni di Circolo vengono presentate le linee politico-programmatiche collegate ai candidati, nell'ordine di cui agli articoli 5, comma 5), e 6, comma 4), del presente Regolamento, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 15 minuti. Sono prima presentate le linee politico-programmatiche dei candidati a Segretario regionale, poi quelle dei candidati a Segretario di Circolo.
10. Le modalità e i tempi di svolgimento delle riunioni di Circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
11. Le riunioni di Circolo si devono svolgere nel rispetto delle normative anti-COVID.
12. Le riunioni di Circolo sono aperte alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La Presidenza dell'Assemblea, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti che ne facciano richiesta.
13. Nel corso dello svolgimento della riunione, entro un termine fissato dalla Presidenza – e in ogni caso entro l'inizio delle operazioni di voto – vengono presentate le liste dei candidati al Direttivo di Circolo, collegate alle candidature a Segretario di Circolo. E' ammessa la presentazione di una sola lista di candidati al Direttivo collegata ad ogni candidato Segretario. Nella sua composizione, a pena di inammissibilità, ciascuna lista deve rispettare l'alternanza di genere.
14. E' compito della Commissione regionale predisporre il modello di scheda da utilizzare nella votazione per il Segretario regionale. E' compito della Presidenza della riunione di Circolo predisporre il modello di scheda da utilizzare nella votazione per il Segretario e il Direttivo di Circolo.
15. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla Presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Si comincia con lo scrutinio relativo alla votazione per il Segretario regionale; di seguito si continua con lo scrutinio relativo alla votazione per il Segretario e il Direttivo di Circolo.

ARTICOLO 6

(Elezione del Segretario/a e dell'Assemblea Regionale)

1. La Commissione regionale determina **entro il 27 gennaio 2023** la ripartizione territoriale dei componenti l'Assemblea regionale.

2. L'assemblea Regionale è composta da 100 membri (da 80 membri + gli aventi diritto). Di questi 80 vengono eletti contestualmente all'elezione del segretario regionale. I rimanenti 20 possono essere riservati, dietro decisione dell'Assemblea medesima, a successive integrazioni rivolte a garantire la presenza negli organismi dirigenti di rappresentanze di movimenti politici, associativi e civici che dovessero entrare a far parte, nell'ambito del processo di apertura avviato con la fase costituente del nuovo PD, del partito. Il numero dei componenti dell'Assemblea regionale da eleggere è suddiviso tra le Federazioni per il 50% in proporzione alla popolazione residente e per il 50% in base ai voti ottenuti dal PD alla Camera dei deputati nelle più recenti elezioni politiche”.

3. I componenti dell'Assemblea regionale sono eletti nelle circoscrizioni elettorali istituite per l'elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale.

4. In ciascuna Federazione possono essere presentate una o più liste a seconda di quanto previsto dallo Statuto Regionale, collegata/e a ciascun candidato/a alla segreteria regionale. Sono ammesse le liste presenti in almeno la metà dei Collegi della Circoscrizione regionale. Le liste devono essere sottoscritte, in ciascun Collegio, da almeno 20 iscritti e sino a un massimo di 150 iscritti presenti nell'anagrafe certificata 2022. Si può sottoscrivere una sola lista per collegio.

5. La presentazione delle liste avviene su base regionale, depositando l'elenco dei candidati presso la Commissione regionale **entro le ore 20 del 22 febbraio 2023**. Ciascuna lista deve indicare a quale, tra i candidati alla segreteria ammessi, intenda collegarsi. Entro 24 ore dalla presentazione delle liste la Commissione regionale accerta l'accettazione del collegamento da parte del candidato/a alla segreteria regionale. Le liste presentate devono rispettare l'alternanza di genere e dovranno essere composte da un numero massimo di candidati pari al totale degli eletti nel collegio medesimo.

6. La Commissione regionale, accertato il collegamento tra candidati alla Segreteria e liste di candidati all'Assemblea regionale, predispone il modello di scheda per ciascun collegio.

7. L'elettorato passivo è riservato ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento.

8. L'elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello Statuto, le condizioni per essere registrate nell'Albo degli elettori e che ne facciano richiesta al momento del voto.

9. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni sono assegnati, nell'ambito dello stesso collegio, alle liste che

hanno ottenuto il più alto decimale, in ordine decrescente, fino all'assegnazione di tutti i seggi spettanti.

10. Ciascuna Commissione provinciale entro il **12 febbraio 2023** determina il numero e l'ubicazione delle sezioni elettorali per le elezioni primarie. Entro il **19 febbraio 2023** devono essere nominati i presidenti di seggio e gli scrutatori.

11. Si vota **dalle ore 8 alle ore 20 del 26 febbraio 2023**.

12. A conclusione delle operazioni di voto in ciascuna sezione elettorale viene redatto un verbale che viene immediatamente trasmesso alla Commissione regionale. La Commissione regionale, conclusa la procedura di attribuzione di tutti i seggi spettanti, trasmette il verbale dei risultati alla commissione nazionale, proclama eletti i membri dell'Assemblea regionale e ne dà comunicazione alla Commissione nazionale.

13. I membri dell'Assemblea regionale vengono eletti sulla base dell'ordine di presentazione nella lista.

ARTICOLO 7

(Diritto e modalità di voto)

1. Possono partecipare al voto per l'elezione del Segretario e dell'Assemblea regionale i soggetti di cui all'articolo 4 dello Statuto nazionale.

2. La Commissione regionale autorizza l'uso del modello del Nazionale per la registrazione degli elettori con l'indicazione del nome e cognome, dei dati anagrafici, della residenza dell'elettore e dell'eventuale recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Il modulo per la registrazione contiene altresì l'esplicita autorizzazione dell'elettore all'uso dei dati al fine di ricevere comunicazioni e informazioni sull'attività del Partito Democratico.

3. Ogni elettrici ed elettore, per poter esprimere il proprio voto, ad esclusione degli iscritti, è tenuta/o a devolvere un contributo di 2 euro destinato alla copertura delle spese. L'elettrici/elettore esprime il suo voto tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all'Assemblea regionale collegate alla candidata/o Segretaria/o.

ARTICOLO 8

(Proclamazione dei risultati ed elezione del Segretario/a regionale)

1. La Commissione regionale, acquisiti tutti i verbali, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione dell'Assemblea regionale entro 10 giorni.

2. L'Assemblea regionale, sotto la presidenza provvisoria della Commissione regionale, elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente ai sensi dell'art 18, comma 5 dello Statuto regionale. Qui di seguito riportato: L'Assemblea elegge a scrutinio segreto o, per acclamazione, il proprio Presidente; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
3. Il presidente dell'Assemblea regionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.
4. I candidati alla carica di Segretario/a regionale che non risultano vincenti, sia al primo turno che in caso di ballottaggio entrano – a titolo personale – a far parte dell'Assemblea regionale con diritto di parola e di voto ad eccezione che per l'elezione e/o la sfiducia del Segretario.

ARTICOLO 9

(Le garanzie)

1. La Commissione regionale provvede a disciplinare, con relative delibere, la diffusione più ampia possibile delle linee politico-programmatiche presentate dai candidati alla carica di Segretario e, allo scopo di garantire pari opportunità tra i candidati, stabilisce gli indirizzi e le modalità per la equa ripartizione delle attività di comunicazione e delle risorse finanziarie.
2. La Commissione regionale ha il compito di garantire che la procedura di elezione dell'Assemblea e del Segretario regionale si svolga in modo democratico e che in tutte le iniziative e in tutti i momenti del dibattito sia assicurata piena parità di diritti, nei modi previsti dallo Statuto, dal regolamento nazionale e dal regolamento regionale, a tutte le mozioni politiche.
3. In caso di inadempienza rispetto ai doveri ed alle procedure previste dal presente regolamento da parte delle Commissioni regionali, provvede con potere di surroga la Commissione nazionale.
4. Sulla base di quanto previsto dalle norme di cui agli articoli che disciplinano la campagna elettorale, stabilite dalla commissione nazionale di Garanzia, a norma dell'art. 45 e seguenti dello Statuto nazionale, lo svolgimento della campagna elettorale deve essere improntata alla massima sobrietà, trasparenza, rispetto dell'ambiente, così come previsto al punto 3, lettera d del Codice Etico.
5. L'accesso ai dati dell'Anagrafe degli iscritti è disciplinato dalla Delibera della commissione nazionale per il Congresso n. 9 del 10 ottobre 2013, che qui si intende richiamata.
6. Eventuali segnalazioni o contestazioni sulla regolarità del percorso e della gestione delle riunioni di Circolo vanno rivolte alla Commissione territorialmente competente che decide in prima istanza entro 24 ore dalla loro ricezione. In seconda istanza vanno rivolte alla Commissione regionale che decide in via definitiva entro le successive 24 ore.

ARTICOLO 10

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda)

1. Al fine di contenere i relativi costi, non è in ogni caso ammessa, da parte dei candidati o delle liste che li sostengono, la pubblicazione a pagamento di messaggi pubblicitari o di propaganda personale sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, giornali, riviste o altri organi di stampa e comunicazione.
2. È consentito rendere pubblici e diffondere, attraverso manifesti o mezzi di informazione a diffusione regionale e locale, annunci a dibattiti, tavole rotonde, conferenze o altri interventi di singoli candidati.
3. È ammessa l'affissione in luoghi pubblici di manifesti diretti a promuovere la candidatura o le iniziative che non superino i 70X100, purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 11

(Limiti di spesa e rendiconti)

1. Le spese della campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo di 5.000 euro per i candidati alla carica di Segretario/a regionale.
2. Per spese di campagna elettorale si intendono quelle relative: alla produzione, all'affitto o all'acquisto di materiali e mezzi di propaganda anche online e sulle piattaforme social; alla distribuzione e diffusione di materiali e mezzi di propaganda; all'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche a carattere sociale, culturale e sportivo; al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.
3. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, le spese di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.
4. Le spese per la propaganda elettorale, comprese quelle relative al contributo di sostenitori esterni, ovvero soggetti che a vario titolo sostengono direttamente o indirettamente il candidato, sono computate, ai fini del limite di spesa, tra le spese del candidato. Tali spese devono essere quantificate nel rendiconto di cui al comma successivo e la relativa documentazione deve essere conservata, a cura dell'interessato o di un suo delegato, per almeno tre mesi successivi al giorno di celebrazione delle primarie, al fine dell'effettuazione dei relativi controlli.
5. Entro il 19 marzo 2023 i candidati alla carica di Segretario/a regionale trasmettono alla Commissione regionale per il Congresso, personalmente o tramite il proprio mandatario, il rendiconto relativo al contributo e servizi ricevuti, alle spese sostenute ed agli impegni assunti nel periodo intercorrente dalla presentazione e accettazione della loro candidatura sino al giorno di celebrazione delle primarie.
6. I suddetti rendiconti devono evidenziare anche i nominativi delle persone fisiche e giuridiche che hanno erogato contributi di importo superiore a quello previsto dalla normativa vigente.
7. È fatto obbligo di pubblicare sul sito del PD Marche e sul proprio sito personale i rendiconti di

raccolta fondi e di spesa. Non è consentito raccogliere fondi superiori alla spesa di previsione. Nel caso si verificano eventuali eccedenze esse debbono essere devolute a un fondo regionale destinato alle iniziative politiche del PD.

ARTICOLO 12

(Norme di salvaguardia)

I candidati alla segreteria e all'Assemblea regionale si impegnano:

- a riconoscere i risultati delle riunioni di circolo e delle elezioni primarie, come certificati dalla Commissione regionale per il Congresso e dalle Commissioni di Garanzia regionale e nazionale;
- a deferire all'atto di accettazione della candidatura qualunque questione, quesito, controversia di tipo regolamentare, interpretativo o inerente allo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio esclusivamente agli organi previsti nel presente Regolamento.

La Commissione regionale interviene con appositi indirizzi, norme esplicative ed attuative del Regolamento nazionale e del presente regolamento.